

**CITTA' DEL FARE SCPA**  
**CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE**

**TRA**

Città del fare S.C.p.A. (codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 03556041212, nonché iscrizione al R.E.A. n. 611729) con sede in Afragola, alla via Santa Maria n. 2, in seguito denominata Agenzia, nella persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori, legale rappresentante, Dott. Luigi Silvestro, C.F. SLV LGU 84R15 A024G, nato ad Acerra, il 15.10.1984,

**E**

- Avv. Christian Panariello del Foro di Napoli (C.F. PNRCRS85M30F839Q) con suo studio sito in Casalnuovo di Napoli alla via Arcora 110. Indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere comunicazioni christianpanariello@avvocatinapoli.legalmail.it

**P R E M E S S O**

In data 18/02/2020 il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del Giudice Dott. ssa Capone, letto il ricorso per decreto ingiuntivo attivato dal Consorzio Città del Fare S.C.p.a., emetteva Decreto Ingiuntivo n. 910/2020 mediante cui ingiungeva al Comune di Caivano, di pagare la complessiva somma di € 149.745,00 oltre interessi legali maturati e alle spese di procedimento, liquidate nella somma complessiva di € 2.135,00 oltre spese pari ad € 405,60, IVA CPA e rimborso forfettario.

Successivamente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e decreto pedissequo, il Comune di Caivano notificava atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto in data 08.06.2020, definito con Sentenza n. 1988/2022 (nella procedura recante R.G. 4945/2020) che accoglieva l'opposizione proposta, condannando l'attrice/opposta al pagamento delle spese di giudizio.

Nel merito, il G.I. pur rigettando le eccezioni relative al difetto di Giurisdizione (a) ed all'invocato recesso operato dal Comune nei confronti del Consorzio (b), rilevava la carenza di documentazione comprovante il diritto di credito attivato in via monitoria.

La predetta carenza, sarebbe in parte giustificabile, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta nel Giugno 2020 e pertanto nel pieno dell'emergenza pandemica, che non consentiva, salvo casi eccezionali, di spostarsi agevolmente e soprattutto accedere ai locali ove risultava ubicata la documentazione del Consorzio, poi risultata parzialmente distrutta in seguito al trasloco effettuato dal Comune di Afragola ed al succes-

sivo posizionamento della stessa nella parte esterna dei locali. La predetta sentenza, non essendo stata appellata nei termini di legge, passava in giudicato.

In punto di diritto, non è possibile attivare iniziative oggettivamente temerarie stante il *ne bis in idem*, salvo che la documentazione sia emersa solo in epoca successiva alla sentenza per causa di forza maggiore;

L'incarico di ricostruzione della contabilità ed i documenti emersi successivamente, giustificherebbero l'istaurazione di un giudizio di revocazione della sentenza n. 1988/2022.

### TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura privata le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1

- L'Avvocato dichiara di accettare l'incarico di cui in premessa e si impegna ad esercitare il mandato nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e delle clausole di cui alla presente convenzione.
- L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Agenzia potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti e comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Agenzia dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa l'eventuale predisposizione di atti di transazione.
- L'incarico cessa con la definizione del singolo grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Agenzia si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifici ed ulteriori provvedimenti di incarico.

#### Articolo 2

- Il compenso stabilito per l'incarico conferitoLe sarà determinato secondo i minimi tariffari vigenti ridotti del 25% (venticinque percento); la suddetta somma sarà comprensiva di diritti ed onorari come per legge e sarà ulteriormente ridotta del 20% nei casi di soccombenza totale.
- L'Avvocato si impegna a contenere la parcella nel limite pattuito di cui alla presente convenzione, con espressa previsione di rinuncia a qualsivoglia maggiorazione.
- La liquidazione della parcella sarà effettuata, a conclusione del giudizio, previa presentazione di apposita fattura, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, che il professionista avrà cura di comunicare formalmente.

- L'Avvocato si impegna, altresì, a non richiedere, nel periodo di un anno dalla trasmissione della nota specifica, il pagamento di interessi moratori da eventuale ritardato pagamento.
- All'atto del conferimento dell'incarico, l'Agenzia non corrisponde alcun acconto all'avvocato ad eccezione delle spese di avvio del procedimento.
- L'Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
- In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui alla succitata legge, l'Agenzia procederà alla risoluzione del presente contratto ed alla revoca del mandato conferito.
- Laddove l'Avvocato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'avvocato medesimo. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Agenzia. La designazione del domiciliatario non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate e rientranti nei compensi di cui al presente articolo.

#### Articolo 3

- L'Avvocato si impegna ad inviare all'Agenzia, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione del generale interesse dell'Agenzia.

#### Articolo 4

- L'Avvocato dichiara di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Agenzia per la durata del rapporto instaurato, nonché l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
- L'Avvocato si impegna a comunicare, tempestivamente, all'Ente l'insorgere di eventuali condizioni di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidatogli, in armonia con quanto disposto dal suddetto Codice.

#### Articolo 5

- All'Avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Agenzia, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

#### Articolo 6

- L'Avvocato ha la facoltà di rinunciare per giusta causa all'incarico conferitogli, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per le attività espletate.

Articolo 7

- L'Avvocato dichiara di aver stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 27/2012, adeguata polizza assicurativa, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione.

Articolo 8

- L'Agenzia si obbliga a fornire tempestivamente, per tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'Avvocato.

Articolo 9

- L'Agenzia, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa L'Avvocato - il quale ne prende atto e ne dà relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi strettamente connessi e strumentali alla gestione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 10

- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle dell'ordinamento degli Avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Articolo 11

- Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86.


Articolo 12

- Eventuali controversie tra l'Agenzia e l'Avvocato saranno devolute al Tribunale di Napoli Nord.  
Afragola (Na), 28 luglio 2023

Letto, confermato e sottoscritto

PER la Città del fare SCpA

Il presidente del Collegio dei Liquidatori



L'Avvocato

